

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3319**DISEGNO DI LEGGE**

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CRAXI)

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DE MICHELIS)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

Conversione in legge del decreto-legge 2 dicembre 1985,
n. 688, recante misure urgenti in materia previdenziale, di
tesoreria e di servizi delle ragionerie provinciali dello Stato

Presentato il 2 dicembre 1985

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'unito decreto-legge, che viene ora sottoposto all'esame del Parlamento per la sua conversione in legge, reca disposizioni urgenti in materia previdenziale, di tesoreria e di servizi delle ragionerie provinciali dello Stato.

L'articolo 1 prevede una graduazione dell'attuale disciplina sanzionatoria consistente in una somma aggiuntiva raggugliata all'importo dei contributi e premi dovuti, ferme restando le sanzioni civili, amministrative e penali già previste dalla disciplina vigente.

La somma aggiuntiva è pari ad un quarto dei contributi dovuti, nel caso in cui il versamento venga effettuato entro trenta giorni dalla scadenza del termine; nel caso in cui il versamento avvenga tra

il trentunesimo ed il sessantesimo giorno la somma aggiuntiva è elevata al 50 per cento dell'importo; se, invece, il versamento è effettuato fra il sessantunesimo ed il novantesimo giorno la sanzione è elevata al 75 per cento. La sanzione è pari all'importo dei contributi e premi dovuti nel caso che il versamento venga effettuato oltre il novantesimo giorno dalla scadenza; per il versamento effettuato in misura inferiore a quella dovuta la somma aggiuntiva è pari all'importo non versato.

Inoltre, per la determinazione degli interessi di dilazione la misura degli stessi è elevata da 5 a 8,50 punti aggiuntivi rispetto al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento.

Al fine di favorire la regolarizzazione contributiva da parte dei soggetti che non hanno mai effettuato alcuna denuncia agli istituti previdenziali, è prevista una particolare riduzione della sanzione in caso di autodenuncia.

L'applicazione della somma aggiuntiva non viene effettuata nei confronti dei soggetti che abbiano presentato domanda di rateazione entro il 20 luglio 1985, mentre una particolare forma di agevolazione di pagamento è prevista per coloro che presentino domanda di rateazione entro il 10 dicembre 1985.

È prevista inoltre la possibilità di regolarizzazione del pagamento dei contributi e premi mediante la cessione dei crediti vantati dai datori di lavoro nei confronti della pubblica amministrazione.

Per le rateazioni dei debiti contributivi si dispone che le dilazioni superiori a 12 mesi debbono essere accordate con provvedimento motivato da comunicarsi ai Ministeri del lavoro e del tesoro. Restano escluse in ogni caso dilazioni superiori a 48 mensilità.

Per la riscossione dei contributi, dei premi e dei relativi oneri accessori si possono applicare le disposizioni del testo unico 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

È riconosciuta inoltre la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo richiesto, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, dagli istituti previdenziali per il recupero dei contributi e premi.

L'articolo 2 è inteso a semplificare gli atti concessivi delle prestazioni per integrazioni salariali e per disoccupazione speciale, sostituendo i numerosissimi singoli decreti con un unico decreto per periodi semestrali e con riguardo a più aziende.

Il quarto comma dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1985, n. 427, stabilisce che dalla data di entrata in vigore di tale legge (5 settembre 1985) le ragioniere provinciali dello Stato cessano di svolgere, per conto delle intendenze di finanza, i servizi contabili loro demandati in applicazione dell'articolo 13 del decreto del

Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

L'anzidetta disposizione, soprattutto per la sua immediata operatività, ha posto in gravi, insuperabili difficoltà le citate intendenze, in quanto le medesime vengono chiamate a svolgere nuovi e delicati compiti di carattere squisitamente contabile senza che sia stato loro concesso un congruo periodo di tempo per attrezzarsi e adeguarsi allo svolgimento dei compiti stessi.

Si rende, pertanto, assolutamente necessario disporre, con carattere di urgenza, il rinvio dell'operatività della norma più volte citata in modo da garantire che il passaggio di competenze possa avvenire senza incidere negativamente sul corretto andamento dei servizi.

L'articolo 3 differisce quindi al 31 dicembre 1986 il termine entro il quale le ragioniere provinciali dello Stato cesseranno la gestione dei servizi contabili per conto delle intendenze di finanza, al fine di consentire a queste ultime di approntare nel frattempo gli strumenti indispensabili per assicurare la diretta gestione dei predetti servizi.

L'articolo 4 è inteso a far affluire alla tesoreria dello Stato anche gli importi non ancora erogati relativi a mutui già in corso di ammortamento, concessi agli enti pubblici — in particolare alle province e ai comuni con popolazione superiore a 8.000 abitanti — dagli istituti di credito speciale o dalle sezioni opere pubbliche degli istituti di credito.

È da considerare che l'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, come modificato dall'articolo 3 della legge sulla tesoreria unica 29 ottobre 1984, n. 720, consente agli enti locali di depositare le proprie liquidità presso le aziende di credito entro il limite del 4 per cento delle entrate previste in bilancio. Il riferimento alle sole aziende di credito ha fatto sì che non venissero sottoposte a limiti di giacenza le somme provenienti dall'assunzione dei mutui concessi dagli istituti di credito speciale e dalle sezioni per il finanziamento delle opere pubbliche e presso gli stessi depositate.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

L'ammontare di tali giacenze, secondo recenti stime, ha raggiunto l'importo di circa 4.500 miliardi.

Al fine di evitare improvvisi squilibri nella gestione degli istituti finanziari viene disposto il graduale rientro delle suddette giacenze, che dovranno essere versate alla tesoreria statale in 4 rate trimestrali, ovviamente al netto dei prelievi che gli enti effettueranno per il pagamento degli stati di avanzamento delle opere in corso di esecuzione; entro la fine del corrente anno è previsto un introito per la tesoreria dello Stato di circa 1.500 miliardi.

Viene, altresì, disposto che gli interessi compensativi dovuti dagli enti creditizi ai comuni e alle province in dipendenza di mutui contratti vengano versati, direttamente dagli stessi istituti di credito, al bilancio dello Stato, atteso che l'onere di ammortamento dei mutui stessi è in tutto o in parte sostenuto dallo Stato.

Con l'articolo 5 si dispone che, qualora il giorno 20 del mese (previsto quale termine finale per i versamenti da parte dei lavoratori non agricoli dal decreto ministeriale 24 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 14 luglio 1984) sia non lavorativo, cosicché i soggetti interessati eseguono il versamento dovuto nel giorno lavorativo immediatamente successivo, le somme afflui-

te in tesoreria per tale ragione nel giorno lavorativo immediatamente successivo a quello di scadenza devono essere versate dagli esattori alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e alle casse degli enti destinatari entro il giorno 25 dello stesso mese e non entro il giorno 5 del mese successivo.

Sempre nell'articolo 5, i commi 2, 3 e 4 tendono a rendere possibile l'immediata contabilizzazione al bilancio dello Stato delle somme che debbono essere versate dalle aziende di credito, anche in qualità di esattori, a fronte delle riscossioni acquisite dalle stesse aziende a titolo di imposte erariali.

Tale disposizione, nel prevedere il versamento diretto presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, tende ad evitare il ricorso ai versamenti tramite i conti correnti postali che, come è noto, comportano sensibili ritardi nelle contabilizzazioni al bilancio dello Stato da parte delle tesorerie per i meccanismi connessi a detta procedura.

La presenza nei capoluoghi di provincia delle aziende di credito, tenuto conto della possibilità delle stesse di agire anche in veste di corrispondenti, rende agevole l'applicazione della procedura proposta, che, giova ripetere, contribuisce a rendere più strettamente correlati i flussi di entrata nelle casse dello Stato con le relative contabilizzazioni.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, recante misure urgenti in materia previdenziale, di tesoreria e di servizi delle ragionerie provinciali dello Stato.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 2 dicembre 1985.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia previdenziale, di tesoreria e di servizi delle ragionerie provinciali dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. I soggetti che, a decorrere dai periodi contributivi in scadenza nel mese di entrata in vigore del presente decreto, provvedono al pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali nei 30 giorni successivi al termine stabilito sono tenuti al versamento di una somma aggiuntiva pari al 25 per cento dei contributi e premi dovuti; la somma aggiuntiva è elevata al 50 per cento nel caso di versamento effettuato tra il trentunesimo ed il sessantesimo giorno, al 75 per cento nel caso di versamento effettuato tra il sessantunesimo ed il novantesimo giorno ed al 100 per cento nel caso di versamento effettuato oltre il novantesimo giorno; nel caso di versamento effettuato in misura inferiore a quella dovuta la somma aggiuntiva è commisurata all'importo non versato. Restano ferme le ulteriori sanzioni civili, amministrative e penali.

2. La somma aggiuntiva è ridotta al 30 per cento dei contributi e premi non versati nel caso di soggetti che non abbiano denunciato la propria situazione debitoria e vi provvedano spontanea-

mente entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora entro 30 giorni dalla richiesta degli enti previdenziali i soggetti stessi provvedano al pagamento dei predetti contributi e premi.

3. Per i contributi e premi dovuti a tutto il 20 luglio 1985 le disposizioni del comma 1 si applicano qualora i soggetti, ai quali per detti contributi e premi non siano state accordate rateazioni, non provvedano al loro versamento entro il 10 dicembre 1985. Il versamento dei contributi e premi può essere effettuato anche in rate mensili in numero non superiore a 6, delle quali la prima, entro il 10 dicembre 1985, di ammontare non inferiore al 50 per cento dei contributi e premi dovuti; sull'importo delle rate successive eguali e consecutive si applicano gli interessi di dilazione.

4. La somma aggiuntiva di cui al precedente comma 1 non si applica ai soggetti che abbiano presentato, entro il 20 luglio 1985, domanda di rateazione per i contributi e premi di cui al precedente comma 3, sempreché, nel caso di mancato accoglimento della domanda stessa, provvedano al versamento dei predetti contributi e premi entro 60 giorni dalla data di comunicazione del mancato accoglimento. A decorrere dalla scadenza di tale termine trovano applicazione le disposizioni previste al comma 1.

5. Il versamento degli oneri accessori, relativi ai contributi e premi dovuti a tutto il 20 luglio 1985 e il cui pagamento non sia stato già richiesto, è effettuato entro 60 giorni dalla data della richiesta degli enti previdenziali.

6. Le disposizioni dei commi 3 e 5 si applicano altresì per i contributi e premi dovuti nel periodo 21 luglio-20 novembre 1985.

7. È elevata da 5 a 8,50 punti la maggiorazione di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale.

8. Agli artigiani e agli esercenti attività commerciali, i quali presentino domanda di iscrizione negli appositi elenchi entro il 10 dicembre 1985, non si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

9. I datori di lavoro che vantano crediti maturati in base alla legge, a contratto o ad altro titolo valido, nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici, sono ammessi alla regolarizzazione del pagamento dei contributi e dei premi e dei relativi oneri accessori mediante cessione dei predetti crediti. Tali cessioni non sono soggette all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro. Gli enti cessionari hanno facoltà di trasferire i crediti ad essi ceduti al Ministero del tesoro, a conguaglio delle anticipazioni di cui all'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

10. Non sono ammesse rateazioni superiori ai 48 mesi. Le rateazioni superiori ai 12 mesi vengono accordate con provvedimento motivato da comunicarsi entro 30 giorni ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

11. Per le domande di rateazione sulle quali i competenti comitati provinciali abbiano espresso parere favorevole entro la data del 22 luglio 1985 continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore alla predetta data.

12. Gli enti previdenziali, per la riscossione dei contributi, dei premi e dei relativi oneri accessori, dovuti per le forme obbligatorie di previdenza e di assistenza, possono avvalersi delle disposizioni del testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

13. Il decreto ingiuntivo richiesto, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, dagli enti previdenziali per il recupero dei contributi, dei premi e dei relativi oneri accessori, dovuti per le forme obbligatorie di previdenza e di assistenza, è provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'articolo 642, primo comma, del codice di procedura civile.

ARTICOLO 2.

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale può emanare anche con unico decreto i provvedimenti in materia di prestazioni per integrazioni salariali e per disoccupazione speciale, per periodi semestrali e con riguardo a più aziende.

ARTICOLO 3.

1. Le ragioniere provinciali dello Stato continuano a svolgere fino al 31 dicembre 1986, per conto delle intendenze di finanza, i servizi contabili di cui al secondo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

2. È abrogato il comma 4 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1985, n. 427.

ARTICOLO 4.

1. Gli importi non erogati alla data di entrata in vigore del presente decreto relativi a mutui — il cui ammortamento ha già avuto inizio — concessi dagli istituti di credito speciale o dalle sezioni opere pubbliche degli istituti di credito agli enti ed organismi pubblici tenuti all'osservanza delle disposizioni dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, devono essere versati nei conti correnti presso la tesoreria centrale o nelle contabilità speciali presso le sezioni provinciali della tesoreria dello Stato intestate agli enti ed organismi pubblici stessi.

2. Il versamento deve essere effettuato direttamente dagli istituti di credito speciali o dalle sezioni opere pubbliche degli istituti di credito in quattro rate, di ammontare pari ad un quarto degli importi di cui al comma 1 e al netto dei prelievi nel frattempo intervenuti, alle scadenze del 16 dicembre 1985 e 16 marzo, 16 giugno e 16 settembre 1986.

3. Sulle somme non versate alle predette scadenze è dovuto da parte delle istituzioni creditizie di cui al comma 2 un interesse di mora pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di cinque punti, da versare all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo X - capitolo 2368.

4. Gli interessi compensativi contrattualmente dovuti dagli enti creditizi ai comuni e alle province in dipendenza dei mutui contratti, con esclusione di quelli già in ammortamento alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere versati, a cura degli enti creditizi medesimi, all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al predetto capitolo 2368.

ARTICOLO 5.

1. Quando cade in giorno non lavorativo il termine stabilito dall'articolo 1 del decreto ministeriale 24 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 14 luglio 1984, le somme relative ai versamenti dovuti entro tale termine, affluite in esattoria nel primo giorno lavorativo successivo nonché le somme per le quali in tale giorno è pervenuta la comunicazione dell'accreditamento da parte dell'ufficio dei conti correnti postali, devono essere versate, in deroga al primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, entro il giorno 25 dello stesso mese cumulativamente alle somme riscosse nella decade precedente.

2. Le aziende di credito devono versare presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato esclusivamente in contanti o con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 230 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, le somme ricevute mediante delega per il pagamento delle imposte sul reddito e quelle riscosse in qualità di esattori a titolo di imposte erariali, escluse quelle introitate con le modalità di cui al successivo comma 4. Restano ferme le altre modalità nonché i termini previsti dalle norme vigenti.

3. Sempre nei termini previsti dalle norme vigenti, le aziende di credito non aventi stabilimenti nel capoluogo di provincia possono effettuare i versamenti di cui al precedente comma 2 tramite corrispondenti bancari coesistenti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato competenti.

4. Le somme riscosse dalle aziende di credito, anche in qualità di esattori, mediante accredito in conto corrente postale intestato alle aziende medesime, devono essere versate esclusivamente tramite postagiuro nel conto corrente postale intestato alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai versamenti alle competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato delle ritenute sui redditi di capitale e dei relativi acconti effettuati dalle aziende e dagli istituti di credito.

ARTICOLO 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1985.

COSSIGA

CRAXI — DE MICHELIS — ROMITA —
GORIA — VISENTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI.